



IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Comune di Trani
PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI
Medaglia d'argento al Merito Civile

COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI: DELLA GIUNTA COMUNALE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p>N. <u>97</u> del Reg.</p> <p>Data: <u>25/05/2015</u></p>	<p>Oggetto: Assunzione a tempo determinato Agenti di P.L. - Atto di indirizzo in riscontro alle note del Presidente della R.S.U. e di ex Agenti di P.L. precari.</p>
---	---

L'anno duemilaquindici, il giorno 25 del mese di maggio alle ore 15,30
nella Casa Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Maria Rita IACULLI

nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2015, alla presenza del Segretario Generale Avv. Maria Angela Ettore ha adottato la seguente deliberazione:

Sulla base dell'istruttoria condotta dal Dirigente dell'Area Economica Finanziaria

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(nominato con Decreto del 23 febbraio 2015, prot. n.3288 del 26/2/2015)

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con propria Delibera, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 87 del 5.5.2015, tenuto conto delle carenze di organico specifiche presso il Comando di P.L. che non consentono di poter assolvere a tutti gli adempimenti che il Corpo è quotidianamente chiamato a rispondere cui si aggiunge la necessità di dover garantire le attività di controllo e di vigilanza proprie del servizio elettorale per le consultazioni elettorali Regionali e Comunali che si svolgeranno il 31 maggio p.v. con possibilità di ballottaggio il 14 giugno p.v., si è stabilito di assumere a tempo determinato per 4 mesi un numero minimo di 12 unità e sino a un numero massimo di 15 unità di personale di Polizia Locale, secondo i dettami della vigente normativa in materia di assunzioni a tempo determinato negli enti Locali;

Vista la nota, a firma del Presidente della R.S.U. e acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 13 maggio 2015 al n. 21482, con cui riferendosi alla sopra menzionata Delibera, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 87 del 5.5.2014, si intende richiamare l'attenzione dell'Amministrazione sul D.L. n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 art. 4 commi 1 e 3, su un'ordinanza del Tar Lazio per la sezione staccata di Latina emessa in data 21.03.2013 e sulle sentenze gemelle 01069 e 01070 del Tar Lazio – sezione staccata di Latina, nonché sulle sentenze della Corte di Giustizia Europea (Terza sezione) del 26 novembre 2014 nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13;

Vista, altresì, la nota acquisita al protocollo generale dell'Ente il 13.05.2015 al n. 21577, i cui mittenti sconosciuti (manca, infatti, la precisazione dei loro nominativi e la sottoscrizione da parte loro della nota stessa) si identificano in **“i sottoscritti agenti di Polizia Locale precari: tutti gli ex vigili precari”** e in cui eccepiscono l'illegittimità degli atti adottati dall'Amministrazione per l'assunzione a tempo determinato di Agenti di P.L. nell'arco dell'anno 2014 in applicazione dell'art. 4 del D.L. n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in Legge n. 125 del 30 ottobre 2013, comunicando che nel caso in cui questa Amministrazione dovesse continuare ad assumere a tempo determinato Agenti di P.L. attingendo alle graduatorie di concorsi a tempo indeterminato dei Comuni vicini, anziché procedere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro dei mittenti, sarà proposto un ricorso giurisdizionale, richiamando la sentenza pubblicata in data 26 novembre 2014 dalla Corte di Giustizia Europea nelle cause riunite C-22/13, C-61, C-62/13, C-418/13 nonché la sentenza n. 6004 del 5.12.2014 del Consiglio di Stato Sez. V;

Richiamato l'art. 4 del D.L. n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 che:

- con il comma 1 ha novellato l'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e tra le modifiche figura l'introduzione alla fine del comma 2 dei seguenti periodi: *“Per prevenire forme di precariato, le Amministrazioni Pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È possibile l'applicazione dell'art. 3, comma 61, terzo periodo, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”*; (l'art. 3 comma 61, terzo periodo, della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003, recita: *“In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da*

53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”.

- con il comma 6 viene data la possibilità alle amministrazioni pubbliche “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016,” (termine prorogato al 31 dicembre 2018 dal comma 426 art. 1 della Legge di stabilità per l’anno 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014) “al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine” di “bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall’articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici”;
- con il comma 9 viene data la possibilità alle “amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riferita agli anni dal 2013 al 2016,” termine prorogato al 31 dicembre 2018 dal comma 426 art. 1 della Legge di stabilità per l’anno 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014, “prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell’articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo” di “prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016”, termine prorogato al 31 dicembre 2018 dal comma 426 art. 1 della Legge di stabilità per l’anno 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014;

Visto l’art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che recita “Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

- a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando”

Richiamato l'art.1 comma 424 della Legge di stabilità per l'anno 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014, secondo cui *“Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.”*

Considerato che la sopra richiamata normativa non obbliga le Amministrazioni Pubbliche alla stabilizzazione del personale precario, ma concede la possibilità di farlo nel caso fossero rispettati determinate condizioni e vincoli in esse precisati;

Considerato che ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del D.L. n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in Legge n. 125 del 30 ottobre 2013, le Amministrazioni Pubbliche sottoscrivono contratti a tempo determinato con vincitori e idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato e, in assenza, possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni;

Considerato, altresì, che, alla luce del sopra richiamato art.1 comma 424 della Legge di stabilità per l'anno 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014, questa Amministrazione:

- non dispone in assoluto di graduatorie di concorsi a tempo indeterminato sia ordinarie che speciali, vigenti o approvate alla data dell'entrata in vigore della sopra richiamata Legge di stabilità per l'anno 2015, ovvero 1° gennaio 2015, e pertanto non vi sono vincitori che attendono di essere assunti;
- non può indire negli anni 2015 e 2016 bandi di concorsi pubblici (e anche i processi di stabilizzazione devono prevedere l'indizione di bandi di concorsi pubblici – vedasi il richiamato art. 35, comma 3-bis del D. Lgs. 165/2001 nonché la sentenza della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana n. 37/2015), in quanto le risorse destinate per le assunzioni a tempo indeterminato devono riguardare la ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità;

Considerato, altresì, che le ordinanze e sentenze riportate sia nella sopra richiamata nota a firma del Presidente della R.S.U. sia nella nota, i cui mittenti sconosciuti (manca, infatti, la precisazione dei loro nominativi e la sottoscrizione da parte loro della nota stessa) si identificano in **“i sottoscritti agenti di Polizia Locale precari: tutti gli ex vigili precari”**, non sono pertinenti alle rivendicazioni che emergono, in quanto:

- il comma 1 dell'art. 4 del D.L. n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 sancisce che le Amministrazioni Pubbliche sottoscrivono contratti a

tempo determinato con vincitori e idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato e, in assenza, possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate; **il Comune di Trani ha osservato questo dettame;**

- il comma 3 dell'art. 4 del D.L. n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 sancisce che le per le Amministrazioni Pubbliche l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:
 - a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
 - b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza;

il Comune di Trani non ha avviato nuove procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato.

Lette e condivise le argomentazioni addotte dalla Dirigente del Personale nella nota di riscontro alla nota del Commissario Straordinario di richiesta di delucidazioni in merito alle contestazioni mosse dalla R.S.U. e dagli ex agenti a tempo determinato;

Ritenuto, pertanto, confermare quanto disposto con propria Delibera, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 87 del 5.5.2015 relativamente all'assunzione a tempo determinato, finanziata con i proventi di cui all'art. 208 del D. Lgs. 285/1992 e ss. mm. e ii., per 4 mesi di un numero minimo di 12 unità e sino a un numero massimo di 15 unità di personale di Polizia Locale, da effettuare ai sensi del sopra richiamato art. 4 comma 1 del D.L. n. 101 del 31 agosto 2013 convertito dalla Legge n. 125 del 30 ottobre 2013, utilizzando, non disponendo di proprie graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato per il profilo di Agente di P.L., quelle risultate disponibili sul territorio da una ricerca effettuata lo scorso anno, partendo dai Comuni (per analogia di competenze richieste a un Agente di P.L.) e precisamente dal Comune di Bisceglie, di Spinazzola, di Manfredonia (privilegiando l'ordine di vicinanza rispetto al Comune di Trani) e per finire alla Provincia di Barletta – Andria – Trani;

Visto il parere reso dal Ministero dell'Interno del 23.02.2015 su questione analoga alla presente fattispecie;

Preso atto dei seguenti pareri favorevoli ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000:

di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, in atti, espresso dalla Dirigente dell'Area Economica Finanziaria Dott.ssa Grazia Marcucci, in data 22/05/2015:” non comporta ulteriori oneri il presente provvedimento” ;

Con i poteri della Giunta Comunale;

D E L I B E R A

1. **LE PREMESSE** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** della la nota, a firma del Presidente della R.S.U. e acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 13 maggio 2015 al n. 21482, con cui riferendosi alla

Delibera, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 87 del 5.5.2014, si intende richiamare l'attenzione dell'Amministrazione su un'ordinanza del Tar Lazio per la sezione staccata di Latina emessa in data 21.03.2013 e sulle sentenze gemelle 01069 e 01070 del Tar Lazio – sezione staccata di Latina, nonché sulle sentenze della Corte di Giustizia Europea (Terza sezione) del 26 novembre 2014 nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C418/13;

3. **DI PRENDERE ATTO** della nota acquisita al protocollo generale dell'Ente il 13.05.2015 al n. 21577, i cui mittenti sconosciuti (manca, infatti, la precisazione dei loro nominativi e la sottoscrizione da parte loro della nota stessa) si identificano in “**i sottoscritti agenti di Polizia Locale precari: tutti gli ex vigili precari**” e in cui eccepiscono l'illegittimità degli atti adottati dall'Amministrazione per l'assunzione a tempo determinato di Agenti di P.L. nell'arco dell'anno 2014 in applicazione dell'art. 4 del D.L. n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in Legge n. 125 del 30 ottobre 2013, comunicando che nel caso in cui questa Amministrazione dovesse continuare ad assumere a tempo determinato Agenti di P.L. attingendo alle graduatorie di concorsi a tempo indeterminato dei Comuni vicini, anziché procedere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro dei mittenti, sarà proposto un ricorso giurisdizionale, richiamando la sentenza pubblicata in data 27 novembre 2014 dalla Corte di Giustizia Europea nelle cause riunite C-22/13, C-612/13, C-48/13 nonché la sentenza n. 6004 del 5.12.2014 del consiglio di Stato Sez. V;
4. **DI CONSIDERARE** che alla luce del sopra richiamato art.1 comma 424 della Legge di stabilità per l'anno 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014, questa Amministrazione:
 - non dispone in assoluto di graduatorie di concorsi a tempo indeterminato sia ordinarie che speciali, vigenti o approvate alla data dell'entrata in vigore della sopra richiamata Legge di stabilità per l'anno 2015, ovvero 1° gennaio 2015, e pertanto non vi sono vincitori che attendono di essere assunti;
 - non può indire negli anni 2015 e 2016 bandi di concorso pubblici (e i processi di stabilizzazione prevedono l'indizione di bandi di concorsi pubblici – vedasi il richiamato art. 35, comma 3-bis del D. Lgs. 165/2001, in quanto le risorse destinate per le assunzioni a tempo indeterminato devono riguardare la ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità;
5. **DI CONFERMARE**, pertanto, quanto disposto con propria Delibera, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 87 del 5.5.2015 relativamente all'assunzione a tempo determinato, finanziata con i proventi di cui all'art. 208 del D. Lgs. 285/1992 e ss. mm. e ii., per 4 mesi di un numero minimo di 12 unità e sino a un numero massimo di 15 unità di personale di Polizia Locale, da effettuare ai sensi del sopra richiamato art. 4 comma 1 del D.L. n. 101 del 31 agosto 2013 convertito dalla Legge n. 125 del 30 ottobre 2013, utilizzando le graduatorie a tempo indeterminato per il profilo di Agente di P.L. risultate disponibili sul territorio, da una ricerca effettuata lo scorso anno, partendo dai Comuni (per analogia di competenze richieste a un Agente di P.L.) e precisamente dal Comune di Bisceglie, di Spinazzola, di Manfredonia (privilegiando l'ordine di vicinanza rispetto al Comune di Trani) e per finire alla Provincia di Barletta – Andria – Trani;
6. **DI RITENERE** riscontrate le note di cui ai punti precedenti 2 e 3 del presente deliberato con le motivazioni riportate in narrativa, sulla base della richiamata vigente normativa in materia di assunzioni;
7. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Maria Angela Ettore

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dott.ssa Maria Rita IACULLI

N° 1536 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 28 MAG 2015 al 12 GIU 2015 per

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, 28 MAG 2015



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Maria Angela Ettore


Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
 è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, 28 MAG 2015



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Maria Angela Ettore

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, 28 MAG 2015



IL FUNZIONARIO DELEGATO
Avv. MARIA ANGELA ETTORE